

REGOLAMENTO (UE) 2015/704 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (*Squalus acanthias*) selvatico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili per il pesce e i prodotti della pesca.
- (2) Le associazioni rappresentative delle parti interessate hanno fornito dati sulla presenza di PCB non diossina-simili nello spinarolo (*Squalus acanthias*) selvatico. Da tali dati si può osservare che in molte occasioni l'attuale tenore massimo di 75 ng/g di peso umido non può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca in normali condizioni di crescita e di cattura. I dati forniti dimostrano che l'attuale tenore massimo non è conforme al principio per cui i tenori massimi per i contaminanti sono fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile. È pertanto opportuno incrementare l'attuale tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (*Squalus acanthias*) selvatico, senza mettere in pericolo la sanità pubblica.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1881/2006 di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

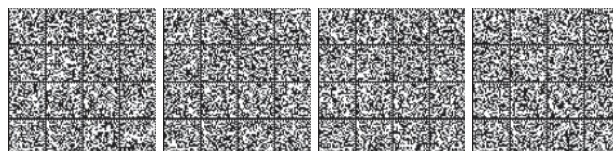
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

«5.3	Muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati ⁽²⁵⁾ ⁽³⁴⁾, ad eccezione: — dell'anguilla selvatica — dello spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>) selvatico — del pesce d'acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce — del fegato di pesce e dei prodotti derivati dalla sua trasformazione — degli oli di organismi marini Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>) si applica al muscolo delle appendici.	3,5 pg/g di peso umido	6,5 pg/g di peso umido	75 ng/g di peso umido»
------	---	------------------------	------------------------	------------------------

2) Il seguente punto 5.4 bis è inserito dopo il punto 5.4:

«5.4 bis	Muscolo di spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>) selvatico e prodotti derivati ⁽³⁴⁾	3,5 pg/g di peso umido	6,5 pg/g di peso umido	200 ng/g di peso umido»
----------	---	------------------------	------------------------	-------------------------

15CE1039

